Fondazione ADR commercialisti

Crisi da Sovraindebitamento

I Commercialisti leader nella gestione della Crisi tra funzione professionale e funzione sociale

Caltanissetta 12 novembre 2015

ALFIO PULVIRENTI

Componente del Consiglio Direttivo

Fondazione **ADR commercialisti**

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Capo II della **Legge n° 3 del 2012** **"Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento"** (articoli da 6 a 16, riformati dall'articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012) In particolare artt. 15 e 16;

- **Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n° 202** Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento"

Fondazione ADR commercialisti

Attori Pricipali della Procedura

- **ORGANISMO** : DM 202/2014 art 2 lett. d) "Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento

- **GESTORE DELLA CRISI** : DM 202/2014 art 2 lett. F) " la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

- **AUSILIARI** : DM 202/2014 art 2 lett. g) "i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore";

- **REFERENTE**: DM 202/2014 art 2 lett. i) " la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

- **DEBITORE**: Legge 3/2012 artt 6 e 7 soggetto che incorre nel **sovraindebitamento** sia quale imprenditore o Ente **non fallibile** sia quale **consumatore**

Fondazione ADR commercialisti

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tali organismi sono disciplinati dall'art. 15 della Legge citata che è stato attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che ha istituito il **registro in cui gli organismi devono** iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la formazione e la gestione dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° del D.M. 202/2014).

L'art. 15 della Legge 3/2012 prevede che **tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici** che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità (1° comma).

Essi devono **iscriversi in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che lo ha istituito col suo Decreto n°** 202 del 2014 che disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione in esso, la formazione e la gestione dell'elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Fondazione ADR commercialisti

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Unitamente alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro **regolamento di procedura.**

In particolare, gli **organismi di mediazione costituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all'art.** 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 **sono iscritti di diritto, previa soltanto la** presentazione di una domanda, **in questo registro (1° comma).**

Fondazione ADR commercialisti

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il comma 9° dell'art. 15 dispone poi che **i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di composizione in queste procedure possono essere svolti anche da un professionista (avvocato o commercialista) o da una società di professionisti che abbiano i requisiti per la nomina a curatore fallimentare** previsti dall'art. 28 del RD 267/19422 **o da un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.**

Per lo svolgimento dei loro compiti gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, "**ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche**"

Fondazione ADR commercialisti

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il **registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,** istituito dal comma 2° dell'art. 15 della Legge n° 3 del 2012, è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e **ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile che può delegare questa funzione ad un dirigente del Ministero o ad un magistrato, al fine di esercitare la vigilanza sulla tenuta del registro e sugli organismi iscritti** (art. 1°, comma 2°, del D.M. 202/2014).

Il registro è così articolato (comma 3°):

a) Sezione A:

1) organismi iscritti di diritto nel registro:

costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli **Ordini Professionali** degli avvocati, dei **commercialisti** e dei notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali di cui all'art. 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete (art. 4, comma 2° del Decreto Ministeriale);

Fondazione ADR commercialisti

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

2) elenco dei **gestori della crisi da sovraindebitamento che operano per questi organismi,** cioè delle **persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da** sovraindebitamento (o di liquidazione del patrimonio del debitore;

b) Sezione B:

1) **altri organismi iscritti a domanda, vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province,** dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche (art. 4, comma 1°, del Decreto Ministeriale);

2) elenco dei gestori delle crisi da sovraindebitamento che operano per questi organismi.

Fondazione ADR commercialisti

CHECK LIST

PER L'ISCRIZIONE DELL'ORDINE TERRITORIALE NEL REGISTRO DEGLI OCC

• delibera del Consiglio dell'Ordine con la quale si costituisce l'OCC adottando il regolamento conforme al modello approvato dal CNDCEC ed il codice etico;

•Richiesta di iscrizione nel Registro degli OCC (mediante apposita scheda di iscrizione conforme al modello pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia dalla qual devono risultare:

a) l'indicazione di un referente dell'OCC – lett.b) comma 3 art.4 DM 202/2014;

b) la conformità del regolamento dell'OCC alle disposizioni normative - lett. E) comma 3 art. 4 DM 202//2014;

• stipula della polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio digestione della crisi da sovraindebitamento – lett. C) comma 3 art. 4 DM 202/2014 ;

•Presentazione della richiesta di iscrizione al Ministero della Giustizia, allegando : delibera del Consiglio dell'ODCEC territoriale, regolamento con il relativo codice etico dell'OCC e polizza assicurativa.

Fondazione ADR commercialisti

segue **CHECK LIST**

PER L'ISCRIZIONE DELL'ORDINE TERRITORIALE NEL REGISTRO DEGLI OCC

I requisiti di cui all'art. 4 del DM 202/2014 saranno oggetto di verifica da parte del responsabile della tenuta del Registro e devono essere documentati mediante apposita autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con esclusione del requisito di cui al comma 3 lett. C) che è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa e del requisito di cui al punto 5, lettera c) che è comprovato con la produzione dell'attestato di compiuto tirocinio sottoscritto dall'Organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

Il gestore della crisi: requisiti

Il D.M.. 202/2014 individua i requisiti di qualificazione professionale del gestore della crisi (art. 4, c. 5):

a) **titolo di studio** : laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche **(*)**;

b) **formazione specifica (200 ore) :** partecipazione a corsi di perfezionamento,istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;

c) **Tirocinio di 6 mesi:** presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;

d) **aggiornamento biennale (40 ore)** : nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.

(*)sentenza n. 12457, depositata il 4 novembre 2015 , prima sezione del TAR del Lazio

Fondazione ADR commercialisti

Il gestore della crisi: requisiti

Il regolamento (art. 4 comma 6) prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai:

- la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da 200 a 40 ore;
- gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazione professionale;
- non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al tirocinio

Fondazione ADR commercialisti

Il gestore della crisi: requisiti

Disciplina transitoria (art. 19)

Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, i professionisti (avv., dott., notai):

- sono esentati dall'aggiornamento biennale;
- sono esentati dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella procedure esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

Fondazione ADR commercialisti

Il gestore della crisi: requisiti

Requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Fondazione ADR commercialisti

Funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

L'art. 15 della legge 27/1/2012 n. 3 (G.U. 30/01/2012 n. 24) attribuisce all'organismo di composizione un ruolo di centralità nella procedura.

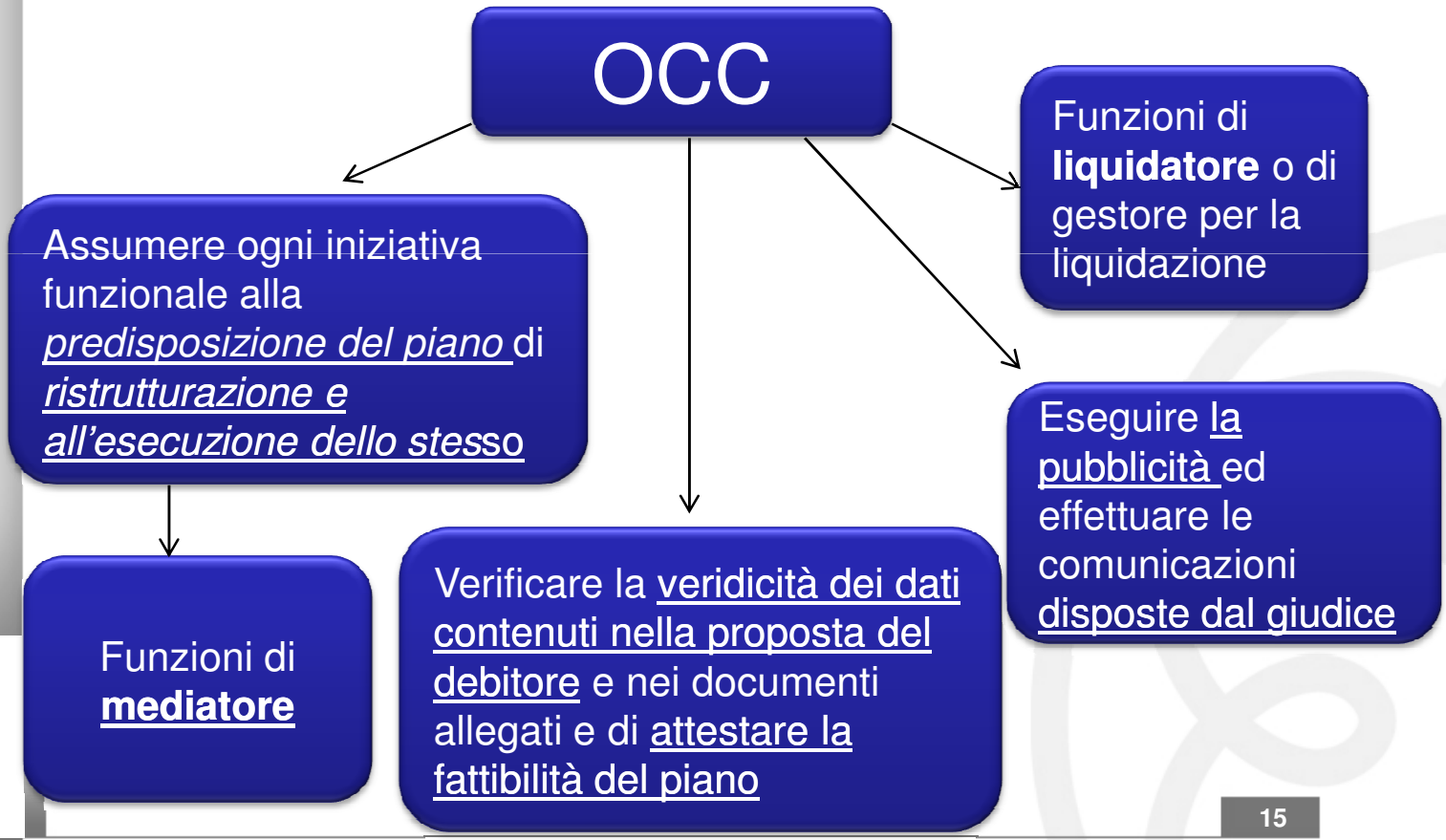

Fondazione ADR commercialisti

Funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Le funzioni in sintesi:

O.C.C.

Ausilio al **debitore** nella elaborazione del piano e nell'esecuzione della proposta

Di **organo liquidatore** nella procedura di liquidazione del patrimonio o **di gestore della liquidazione**

Di ausilio del giudice:
- nella redazione della relazione particolareggiata,
- nella verifica dei dati contenuti nella proposta
- Nell'attestazione di fattibilità del piano

Fondazione ADR commercialisti

Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

All'Organismo in quanto tale devono pertanto essere imputati i risultati delle attività medesime e le responsabilità civili che vi sono connesse.

Responsabilità nei confronti del debitore

Contrattuale

attività:
- **di tipo consulenziale e di assistenza nella predisposizione del piano,**
- **di attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano**

da contratto sociale, posto che l'OCC è officiato da una specifica istanza del debitore, il quale è tenuto a rivolgersi, se vuole accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento /art. 7 co.1

Fondazione ADR commercialisti

Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Responsabilità per i danni subiti dai creditori (compresi estranei e terzi)
Es: creditori successivi o i coobbligati del debitore (*)

Responsabilità derivanti dall'attestazione

Responsabilità derivanti da una disattenta o negligente attività di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e di informazione dei creditori

extracontrattuale
o aquiliana
art. 2043 c.c.

Fondazione ADR commercialisti

(*)a seguito dell'esecuzione di un accordo raggiunto ed omologato sulla base di relazioni (sulla fattibilità e sulle espressioni di consenso) contenenti dichiarazioni false o infedeli.

Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

- Una ulteriore causa di **responsabilità extracontrattuale o *aquiliana* ex art. 2043 cc.** potrebbe essere costituita **dal non** corretto trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 15 co. 11 e dalla omessa loro distruzione alla conclusione o cessazione della procedura, che potrebbero integrare oltre ad illeciti amministrativi e penali previsti dal DLgs 196/2003 anche illeciti civili con conseguenti responsabilità risarcitorie.

- I componenti dell'**OCC** assumono una **responsabilità penale** che coinvolge non solo le attestazioni rese ma anche gli atti omessi o rifiutati purché rientranti nel loro **UFFICIO**.

Fondazione ADR commercialisti

Responsabilità del Gestore della Crisi

Responsabilità del Gestore

Compiti di gestione e liquidazione → Responsabilità del mandatario

Compiti di custodia e conservazione del patrimonio → Responsabilità del custode

Il gestore non assume in alcun caso la qualifica di **pubblico ufficiale.**

Fondazione ADR commercialisti

Responsabilità del Gestore della Crisi

Responsabilità del Gestore

❑Il **gestore della crisi** deve eseguire **personalmente** la sua prestazione
Art. 12 DM 202/2014

La responsabilità può essere articolata su due livelli:

Responsabilità
civile per il danno causato dal gestore e per il quale risponde l'organismo

•Azione di regresso nei confronti del gestore

Fondazione ADR commercialisti

Responsabilità del Gestore della Crisi

- **L'art. 16 del regolamento licenziato dal CNDCEC e pubblicato il 28/04/2015, precisa che , fermo restando la responsabilità dell'OCC nei confronti del debitore (art. 10 DM 202/2014) non è esclusa quella del gestore, in virtù della personalità della prestazione, rendendo, pertanto necessaria l'estensione della polizza assicurativa di cui all'art. 3 comma 5 del DL 138/2011.**

NB: il gestore della crisi iscritto ad un ordine professionale soggiace alle sanzioni disciplinari se ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento professionale

Fondazione ADR commercialisti

Profili di Responsabilità penale per i componenti dell'OCC

➢Il Legislatore ha previsto un apparato sanzionatorio penale specifico per il componente dell'**OCC** e per il professionista (NB .**si tratta di reati propri**)

La funzione di **OCC** prevede una responsabilità ex art. 16, comma 2 e 3 Legge 3/2012 in caso di:

❑**FALSE ATTESTAZIONI**, in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione relativa al piano del consumatore, all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio;

❑**OMISSIONE O RIFIUTO**, di un atto dell'Ufficio che abbia determinato dei danni per i creditori ;

SANZIONI → Reclusione da uno a tre anni e multa da Euro 1.000 a Euro 50.000

Fondazione ADR commercialisti

Profili di Responsabilità penale per i componenti dell'OCC

❑Non è esclusa la possibilità che il singolo componente dell'OCC, da solo o unitamente ad uno o più creditori, ritenga di essere stato danneggiato dall'OCC stesso se questo ha posto in essere azioni od omissioni che lo hanno costretto nella commissione di uno dei delitti (art. 17 cp) previsti dalla Legge (art. 16 Legge3/2012), cagionando anche un danno ai creditori.

In questo caso, è possibile che si configuri un **CONCORSO DI REATO** da parte di persone fisiche facenti parte dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Fondazione ADR commercialisti

Profili di Responsabilità penale per il debitore

art. 16 comma 1 della legge 3/2012
profili di responsabilità penale ascrivibile al **debitore** che:

a) Al fine di ottenere l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero simula dolosamente attività inesistenti;
b) Al fine di ottenere l'accesso alle procedure paraconcorsuali previste dalla legge 3/2012, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) Omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14 ter, comma 3°, cioè quello che deve essere allegato alla domanda di avvio della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore;
d) Nel corso della procedura di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore, **effettua pagamenti in violazione** dell'accordo o del piano stessi;
e) Dopo il deposito della proposta di accordo di composizione o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura , **aggrava la sua posizione debitoria;**
f) Intenzionalmente **non rispetta i contenuti** dell'accordo di composizione o del piano del consumatore

Fondazione ADR commercialisti

Profili di Responsabilità penale per il debitore

Tutti gli atti posti in essere dal DEBITORE elencati all'art 16 comma 1 della Legge 3/2012 sono :

ATTI IN FRODE AI CREDITORI

SANZIONI → Reclusione da sei mesi a due anni e multa da Euro 1.000 a Euro 50.000

Fondazione ADR commercialisti

Fondazione ADR commercialisti

Grazie per l'attenzione

ALFIO PULVIRENTI

Componente del Consiglio Direttivo

Fondazione **ADR commercialisti**